

N. 19502/2024 REG.PROV.COLL.

N. 16653/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16653 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Sassari, Safety21 S.p.A., Mail Express Poste Private S.r.l., Post&Service Group Rete Soggetto, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Ufficio Sanzioni Soa e operatori economici qualificati e annotazioni, a firma del Dirigente -OMISSIS-, prot. n. 0101372 del 14.11.2023, comunicato via pec in pari data, per mezzo del quale, all'esito del procedimento identificato al Fasc. ANAC n. 1905/2023/SD, è stata disposta un'annotazione nei confronti di -OMISSIS- nel Casellario Informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 213, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- del provvedimento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Prot. n. 0105369 del 24.11.2023, comunicato via pec in pari data, con cui l'ANAC ha reinserto nel testo dell'annotazione l'inciso espunto in data 17.11.2023;
- ove occorrer possa, del provvedimento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Prot. n. 0102640 del 17.11.2023, con cui in accoglimento dell'istanza presentata da -OMISSIS-, con nota acquisita al prot. Anac n.102434 del 16.11.2023, era stata stralciata dal testo dell'annotazione pubblicata il 15 novembre la parte contenente il seguente inciso *“Le prestazioni oggetto di contestazione sono di esclusiva competenza della mandataria, indipendenti da quelle che la mandante si è obbligata ad eseguire nell'ambito del RTP”*.
- nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, ivi inclusa la nota dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, a firma del Dirigente -OMISSIS-, prot. n. 4433 del 9.6.2023, di avvio del procedimento di annotazione nel Casellario Informativo dell'Autorità a carico della -OMISSIS-
- ove occorra e nei limiti dell'interesse della ricorrente, del Regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato dall'ANAC di cui alla delibera n. 861 del 02.10.2019, modificato con decisione del Consiglio del 29.07.2020 nei termini di cui in motivazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2024 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente - -OMISSIS- - ha chiesto l'annullamento: - del provvedimento dell'Autorità nazionale anticorruzione, prot. n. 0101372 del 14 novembre 2023, comunicato via pec in pari data, con cui è stata disposta un'annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei suoi confronti ai sensi dell'art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; - del provvedimento dell'Autorità nazionale anticorruzione Prot. n. 0105369 del 24 novembre 2023, comunicato via pec in pari data, con cui l'Anac ha reinserto nel testo dell'annotazione l'inciso espunto in data 17 novembre 2023; - del provvedimento dell'Autorità nazionale anticorruzione Prot. n. 0102640 del 17 novembre 2023, con cui in accoglimento dell'istanza presentata da -OMISSIS-, con nota acquisita al prot. Anac n.102434 del 16 novembre 2023, era stata stralciata dal testo dell'annotazione pubblicata il 15 novembre la parte contenente il seguente inciso *“Le prestazioni oggetto di contestazione sono di esclusiva competenza della mandataria, indipendenti da quelle che la mandante si è obbligata ad eseguire nell'ambito del RTP”*.

1.1. Ha esposto che la vicenda trae origine dall'aggiudicazione della gara di appalto indetta dal Comune di Sassari con bando prot. n. 189269 del 23 ottobre 2019 per

l'affidamento del servizio di Gestione globale degli atti di violazione delle norme del codice della strada e di quelli previsti dalle leggi, regolamenti e ordinanze comunali (per una durata di 5 anni) a favore del raggruppamento di imprese costituito dalla stessa -OMISSIS-, nella qualità di capogruppo e mandataria, da Multiservizi S.r.l. e da Mail Express Poste Private S.r.l. (a cui a partire dall' 11 giugno 2022 è subentrata Post&Service Group Rete). Sin dall'affidamento in via d'urgenza e dalla stipula del contratto sono sorti contrasti con la stazione appaltante in merito alla sua esecuzione, dovuti, ad avviso della ricorrente, a causa dello scarso utilizzo di modalità digitali e telematiche di accertamento e redazione dei verbali di contravvenzione e per l'impossibilità di accedere alle banche dati anagrafici dei veicoli e dei soggetti destinatari delle contravvenzioni per l'esecuzione nei tempi utili delle notifiche e delle successive lavorazioni. Le suddette difficoltà hanno determinato l'applicazione di penali a carico della RTI e sono culminate nell'adozione della risoluzione di diritto il contratto, con obbligo per l'appaltatore di portare a completamento l'esecuzione del servizio per i verbali in lavorazione, in quanto già trasmessi alla data di comunicazione dell'atto di risoluzione medesimo, disponendo la compensazione dei crediti maturati e non ancora liquidati con le penali irrogate. Il Comune ha disposto altresì l'escussione della polizza fidejussoria n. 400781753. Il provvedimento è stato segnalato all'Anac che ha avviato il procedimento ai sensi degli artt. 80, co. 13 e 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, con comunicazione del 9 giugno 2023. Nel frattempo è stato contestato con il giudizio pendente, dinanzi al Tribunale di Cagliari, contrassegnato con r.g.n. 2772/23. L'Anac ha concluso il procedimento, non accogliendo la prospettazione contenuta nelle difese della ricorrente, disponendo l'annotazione ai sensi dell'art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/16 oggetto della presente impugnazione. Ha aggiunto che il testo

dell'annotazione presentava un inciso (*“le prestazioni oggetto di contestazione sono di esclusiva competenza della mandataria, indipendenti da quelle che la mandante si è obbligata ad eseguire nell'ambito del RTP”*) che ha chiesto di rimuovere in autotutela in quanto in contrasto con il verbale del comitato di coordinamento del 28 novembre 2022 sottoscritto tra le parti. L'istanza è stata accolta; tuttavia, senza instaurare il contraddittorio sul punto (e a fronte di una istanza presentata dalla mandante Safety21, mandante) in data 24 novembre 2023 l'Anac ha reinserito nel testo dell'annotazione l'inciso espunto in data 17 novembre 2023.

1.2. Avverso il suddetto provvedimento la ricorrente ha, quindi, instaurato il presente giudizio, domandandone l'annullamento, per i seguenti motivi:

1. Violazione dell'art. 3 della legge 241/90 s.m.i. e dell'art. 17, co. 2, e dell'art. 8, co. 2, lett. A, regolamento casellario Anac 3/9/2020 – violazione dell'art. 213 co. 10 d.lgs. 50/2016. Violazione/falsa applicazione degli art. 8 e 17 del “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”. Violazione e falsa applicazione dell'art. 213, comma 10, del D.lgs. 50/2016. Violazione dei principi di efficacia, tempestività, giusto procedimento e buon andamento dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Travisamento dei fatti rilevanti. Sulla non utilità e conferenza dell'iscrizione.

La notizia è relativa ad una controversia ancora *sub iudice*, infondata e comunque priva dei caratteri dell'“utilità” e “conferenza” prescritti dall'art. 17 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, co. 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non sussistendo un grave inadempimento della RTI e, avendo, la stazione appaltante, abusato

macroscopicamente della sua posizione (si veda l'applicazione di penali abnormi, in violazione dell'art. 113 bis, d.lgs. n. 50/16), non tenendo neppure conto del periodo in cui ha avuto avvio il contratto, coincidente con l'emergenza pandemica. A fronte di ciò la motivazione del provvedimento impugnato si affida a formule stereotipate, non tenendo conto di quanto osservato dalla ricorrente in sede di instaurazione del contraddittorio.

2. Violazione dell'art. 3 della legge 241/90 s.m.i. e dell'art. 17, co. 2, e dell'art. 8, co. 2, lett. A, regolamento casellario Anac 3/9/2020 – violazione dell'art. 213 co. 10 d.lgs. 50/2016. Violazione/falsa applicazione degli art. 8 e 17 del "Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50". Violazione e falsa applicazione dell'art. 213, comma 10, del D.lgs. 50/2016. Violazione dei principi di efficacia, tempestività, giusto procedimento e buon andamento dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Travisamento dei fatti rilevanti. Sull'erroneo contenuto dell'iscrizione e, in subordine, sull'annullamento della nota del 24.11.2023.

Nel provvedimento del 14.11.2023, infatti, Anac aveva inserito all'interno del testo della segnalazione una precisazione suggerita dalla mandante Safety 21 secondo cui "Le prestazioni oggetto di contestazione sono di esclusiva competenza della mandataria, indipendenti da quelle che la mandante si è obbligata ad eseguire nell'ambito del RTP". Detto inciso, seppure in un primo momento correttamente stralciato da Anac (in data 17 novembre 2023), è stato reinserto con il provvedimento del 24 novembre 2023 a riprova della frettolosa, contraddittoria e lacunosa istruttoria. L'Anac, infatti, non può limitarsi a riportare nell'annotazioni le precisazioni suggerite dalle parti,

dovendo svolgere una autonoma verifica sulla loro correttezza sotto il profilo fattuale-giuridico.

3. Violazione/falsa applicazione dell'art. 11 del "Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50". Violazione dei principi di efficacia, tempestività, giusto procedimento e buon andamento dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Travisamento dei fatti rilevanti. Sulla tardività della segnalazione disposta dal Comune di Sassari.

La segnalazione è stata inviata dal Comune di Sassari in data 5 aprile 2023, ben oltre i 30 giorni, previsti dal Regolamento, decorrenti dalla data di comunicazione della risoluzione contrattuale (avvenuta in data 3 febbraio 2023); trattandosi di termine perentorio, pertanto, il provvedimento va annullato. In via subordinata, qualora l'art. 11 del Regolamento dovesse essere interpretato nel senso che il termine della segnalazione non è perentorio, la ricorrente ha chiesto l'annullamento per violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell'attività amministrativa, trattandosi di previsione particolarmente afflittiva per gli operatori economici, esposti, sostanzialmente *sine die*, agli effetti (pregiudizievoli in quanto sostanzialmente sanzionatori) di una eventuale segnalazione.

4. Violazione/falsa applicazione dell'art. 16 del "Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50". Violazione dei principi di efficacia, tempestività, giusto procedimento e buon andamento dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Travisamento dei fatti rilevanti. Sulla mancata sospensione del procedimento in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale civile di Cagliari.

L'Anac avrebbe illegittimamente disatteso la richiesta di sospensione del procedimento, in attesa della definizione del contenzioso sulla risoluzione, senza fornire alcuna motivazione. In via subordinata, qualora l'art. 16 del Regolamento dovesse essere interpretato nel senso di non consentire la sospensione qualora il provvedimento di risoluzione sia *sub iudice* (come nel caso in esame), ne ha domandato l'annullamento in quanto la prescrizione regolamentare viola principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell'attività amministrativa, non consentendo agli operatori di poter richiedere la sospensione del procedimento (anche oltre i 90 giorni) in presenza di oggettive ragioni che suggeriscano di non definire il procedimento.

5. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50". Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità e irragionevolezza dell'azione amministrazione. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Travisamento dei fatti rilevanti. Sulla mancata convocazione in audizione.

L'Anac ha immotivatamente disatteso anche la richiesta di audizione, mentre sarebbe stato auspicabile un suo accoglimento, come testimoniato dalla rettifica dell'annotazione (la prima volta il 17 novembre, la seconda il 24 novembre 2023), che evidenzia la confusione istruttoria con cui è stato condotto il procedimento; proprio la complessità della vicenda, unitamente alla diversità delle posizioni delle parti, avrebbe imposto all'Anac di convocare gli operatori in audizione al fine di dirimere le questioni insorte. In via subordinata ha impugnato l'art. 15 del Regolamento ove interpretato nel senso in cui, anche laddove vi sia una richiesta di

audizione delle parti (e vi siano elementi tali da suggerire un approfondimento istruttorio), è rimesso alla discrezionalità dell'Autorità accoglierla oppure no.

1.3. L'Anac si è costituita, depositando memoria il 19 settembre 2024 con cui ha chiesto di respingere il ricorso, confermando la correttezza del proprio operato, evidenziando che non rientra tra le sue prerogative quella di entrare nel merito degli inadempimenti contestati dalla stazione appaltante, essendo tale valutazione rimessa al giudice ordinario dinanzi al quale è stato instaurato il relativo contenzioso, anche tenuto conto che, nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'onere motivazionale ricadente sull'Autorità è alleggerito. Quanto alla modifica del testo dell'annotazione ha evidenziato che l'ANAC –all'opposto di quanto sostenuto dalla ricorrente – ha voluto rendere l'annotazione il più possibile precisa, puntuale e corrispondente a tutte le (contrapposte) argomentazioni rese dal RTI. Ha infine evidenziato come la tardività della segnalazione appaltante non comporta l'illegittimità dell'annotazione, trattandosi di un termine acceleratorio e non perentorio e che è rimesso all'Autorità valutare o meno se accogliere la richiesta di audizione degli operatori economici.

1.4. La ricorrente ha quindi depositato le memorie ex art. 73 c.p.a., precisando che il giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari è attualmente ancora pendente, e che la prima udienza è stata rinviata per pendenza di trattative tra le parti e, all'udienza pubblica del 22 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito esposte.

3. Non è fondato innanzitutto il primo motivo di impugnazione, con cui parte ricorrente ha contestato la carenza dei presupposti per l'annotazione e il difetto di motivazione della decisione gravata e la mancata considerazione delle proprie deduzioni difensive.

3.1. A tal proposito, il Collegio ritiene innanzitutto opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, l'ANAC *“gestisce il Casellario Informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80”* e stabilisce *“le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84”*.

È noto anche che l'art. 8, co. 2, del *“Regolamento per la gestione del Casellario Informativo”* adottato dall'Autorità ha poi specificato che la sezione B del casellario contiene, tra l'altro, b) *“le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio; ii) provvedimenti di applicazione delle penali o altri provvedimenti di condanna al risarcimento del danno o sanzioni di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 % del suo importo; iii) altri comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali”*.

3.2. La giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata nel ritenere che l'obbligo di motivazione in ordine all'utilità della notizia può ritenersi alleggerito nelle ipotesi in cui vengono in considerazione *“fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di “utilità” della annotazione”* (cfr. Tar Lazio, sez. I, n. 4107/2021 Tar Lazio, sez. I-quater, 13 maggio 2022, n. 6032, 1 dicembre 2023, n. 18068, 12 luglio 2024, n. 10205), evidenziando in proposito che *“nell'esercizio del potere di annotazione l'Autorità è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione (cfr. Tar Lazio, sez. I, 23 marzo 2021, n. 3535), oltretutto la loro utilità in considerazione delle finalità per cui è istituito il*

Casellario, mentre è escluso che la stessa possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell'inadempimento, attività che – com'è evidente – esula dal corretto esercizio del potere di annotazione (cfr. Tar Lazio, I, 31 dicembre 2020, n. 14186)” (cfr. Tar Lazio, sez. I-quater, n. 6032/2022).

Quanto alle informazioni da riportare nell'annotazione questo Tribunale ha più volte sottolineato che, nell'esercizio del potere di annotazione ex art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, sussiste in capo all'Autorità “*un onere di completezza espositiva*” e che quest'ultima “*nei casi in cui in sede istruttoria siano emerse diverse ricostruzioni del medesimo fatto ad opera delle parti interessate, [è] tenuta, quanto meno, a dare conto di tali emergenze in sede di redazione dell'annotazione*” (cfr. *ex multis* Tar Lazio, sez. I, 8 marzo 2019, n. 3098), specificando però che il dovere di ANAC è solo quello di dare “*sinteticamente conto ... della diversa ricostruzione dei fatti*” (Tar Lazio, sez. I-quater, 24 ottobre 2022, n.13626), ovvero quello di dare conto in sede di annotazione del contenzioso in essere in ordine ai fatti posti alla base della stessa (cfr. Tar Lazio, sez. I-quater, 23 marzo 2023, n. 3742 nonché Tar Lazio, sez. I, 2 novembre 2021, n. 11137 e 31 dicembre 2020, n. 14186).

3.3. Ciò chiarito in ordine al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, le censure svolte dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso sono destituite di fondamento.

3.3.1. In primo luogo, il Collegio ritiene che non possa dubitarsi dell'utilità della notizia annotata in quanto la stessa riguarda una risoluzione contrattuale per grave inadempimento che – come sottolineato dall'Anac – è stata disposta con riferimento a gravi inadempimenti “*determinati dell'esecuzione imprecisa e carente delle prestazioni malgrado le numerose segnalazioni e i richiami volti ad ottenere l'adeguamento delle modalità di espletamento del servizio. In particolare ci si riferisce alla mancata notificazione dei verbali di*

accertamento e sanzione delle violazioni, verbali cui la mancata notifica entro i termini ha causato la decadenza del Comune del diritto di riscuotere le relative sanzioni pecuniarie.”, non potendosi pretendere, invece, che l’Anac prenda posizione sulle specifiche deduzioni in base alle quali non vi sarebbe un grave inadempimento, rimesse, come sopra osservato, alla valutazione del giudice competente sulla risoluzione contrattuale (si veda, in particolare, quanto sostenuto in merito alla mancata prescrizione di alcune delle pretese economiche del Comune di Sassari e portate da ordinanze ingiunzione non notificate).

La notizia, quindi, non presenta elementi di manifesta infondatezza, non potendosi desumere altrimenti dalle deduzioni offerte in tal senso in sede procedimentale da parte ricorrente, volte per lo più a contestare la legittimità della decisione della stazione appaltante che ad evidenziare elementi di straordinarietà tali da reputare la notizia non utile per le finalità del Casellario. Neppure sussiste – in ragione di quanto sopra – la lamentata sottovalutazione da parte di Anac di quanto dedotto in sede procedimentale dalla società ricorrente, che non ha offerto elementi sufficienti per comprovare l’inutilità o la manifesta infondatezza della notizia.

3.3.2. L’annotazione disposta dall’Autorità non può inoltre ritenersi incompleta, dando compiutamente conto delle azioni instaurate dalla ricorrente al fine di contestare il provvedimento di risoluzione e tenuto conto che questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire che *“l’inserimento nell’annotazione di una stringata sintesi delle ragioni per cui l’operatore economico aveva contestato in sede procedimentale la risoluzione (che non poteva certo consistere nell’integrale riproposizione delle sue posizioni) è evidentemente molto meno efficace (per offrire alle stazioni appaltanti un’informazione completa e coerente con le finalità del casellario) di una specifica indicazione del contenzioso dichiaratamente instaurando avverso il provvedimento di risoluzione”* (Tar Lazio, sez. I-quater, 6 marzo 2023, n. 3742).

4. La completezza dell'annotazione conduce a respingere anche il secondo motivo di ricorso con il quale la ricorrente lamenta che l'istruttoria sarebbe stata confusa e incompleta e che ciò sarebbe testimoniato dalla necessità di rettificare il testo dell'annotazione ben due volte - il 17 novembre e il 24 novembre 2023 - dietro le insistenze delle parti coinvolte (ricorrente -OMISSIS- e Safety21 S.p.A.) con riferimento all'inciso "*Le prestazioni oggetto di contestazione sono di esclusiva competenza della mandataria, indipendenti da quelle che la mandante si è obbligata ad eseguire nell'ambito del RTP*" prima eliminato ed infine mantenuto.

In proposito si osserva che, al fine di meglio comprendere il significato dell'inciso e la sua valenza nell'ambito complessivo dell'annotazione, occorre riportare integralmente il passaggio in cui lo stesso è stato inserito: "*Safety21 S.p.A. ha sottolineato che la sua totale estraneità rispetto alle contestazioni è stata riconosciuta dalle altre imprese partecipanti al Raggruppamento e formalmente accertata all'unanimità con deliberazione del 28.11.2022 del Comitato di coordinamento previsto dall'atto costitutivo del RTI. Le prestazioni oggetto di contestazione sono di esclusiva competenza della mandataria, indipendenti da quelle che la mandante si è obbligata ad eseguire nell'ambito del RTI. Safety21 S.p.A. è dunque completamente estranea a tali contestazioni, atteso che le prestazioni che quest'ultima si è impegnata ad eseguire, pari al 5% dell'oggetto dell'appalto sono assolutamente indipendenti e non connesse alle prestazioni oggetto di contestazione.*".

Ebbene, dalla lettura integrale del periodo si ricava agevolmente che: i) il periodo riporta le difese di Safety21 S.p.A. rispetto alla vicenda in questione, rappresentando, quindi, la sua prospettazione di parte, su cui la ricorrente non ha diritto di interferire; ii) i soggetti "mandante" e "mandataria" sono rispettivamente riferiti a Safety21 e a -OMISSIS-; iii) trattandosi di prospettazione difensiva promanante dalla Safety21 non vi è adesione dell'Anac a quanto in essa riportato, analogamente per quanto

avvenuto con l'enunciazione delle difese di -OMISSIS- rispetto all'inadempimento, nel rispetto dell'obbligo di completezza dell'annotazione, nei termini meglio sopra chiariti; iv) il verbale del Comitato di coordinamento del RTI del 28 novembre 2022, effettivamente, conferma l'estraneità di Safety21 S.p.A. rispetto all'inadempimento contestato.

Va da sé che, alla luce di quanto sopra, l'intervenuta modifica dell'annotazione con inserimento ed eliminazione dell'inciso in questione, non assume il peso che parte ricorrente intende attribuirle.

La questione riverbera al più sull'utilità della notizia rispetto alla stessa Safety21 che ha reiteratamente rappresentato la propria estraneità rispetto all'inadempimento contestato, in virtù sia di quanto emergente dal suddetto verbale del Comitato di coordinamento sia della percentuale complessiva di prestazioni che avrebbe dovuto eseguire nell'ambito del contratto risolto, proponendo autonomo ricorso avverso l'annotazione sotto questo profilo, rispetto al quale l'odierna ricorrente non vanta alcun interesse, se non indiretto.

5. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso.

Il termine previsto dall'art. 11 del Regolamento sulla tenuta del casellario di 30 giorni per la segnalazione dei fatti rilevanti all'Anac da parte delle stazioni appaltanti, infatti, a differenza da quanto sostenuto dalla ricorrente, non è perentorio; sotto questo profilo, la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, che si riferisce ai termini nei procedimenti sanzionatori, non può trovare applicazione nel caso di specie, in ragione della natura non sanzionatoria dell'annotazione c.d. "non interdittiva" (cfr., al riguardo, Tar Lazio, sez. I - quater, 19 luglio 2021 n. 8590).

Già in precedenza, invero, questo Tribunale ha avuto modo di esaminare la questione concludendo che il breve termine di cui al richiamato art. 11 (ai sensi del

quale “*le s.a. e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l'esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto devono inviare all'Autorità tali informazioni nel termine di 30 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall'accertamento delle stesse*”) ha natura acceleratoria e ordinatoria (cfr. Tar Lazio, sez. I-quater, 17 luglio 2023, n. 12061, 5 ottobre 2022 n. 12637 e 9 marzo 2023, n. 3945, nonché Tar Lazio, sez. I, 19 luglio 2021, n. 8590).

A tale conclusione si è giunti in considerazione della natura del provvedimento (e del procedimento) ex art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, non avente carattere sanzionatorio (cfr. Tar Lazio, sez. I-quater, n. 12061) e del fatto che altrimenti l'Autorità stessa non avrebbe nessun controllo sulla tempestività delle segnalazioni pervenute, facendo dipendere l'avvio del procedimento di annotazione e la completezza delle informazioni contenute nel Casellario informatico da un terzo soggetto, destinatario dell'obbligo. Si è quindi ritenuto che il termine in questione assuma rilievo solo al fine dell'eventuale irrogazione di sanzioni nei confronti del soggetto su cui l'obbligo ricade, non potendosi, invece, ritenere che, in ragione della sua violazione, l'Anac decada dal potere di annotazione (cfr. Tar Lazio, sez. I – quater, 1 febbraio 2024, n. 1992).

Di qui l'infondatezza delle censure spiegate nel terzo motivo di ricorso.

6. Non può trovare accoglimento neppure il quarto motivo, con cui la ricorrente si duole, in sostanza, della mancata sospensione del procedimento di annotazione in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Cagliari sulla risoluzione, contrassegnato con il numero di ruolo r.g. 2772/23.

In disparte il fatto che con la memoria ai sensi dell'art. 73 c.p.a. la ricorrente ha rappresentato che la prima udienza di tale contenzioso è stata rinviata per pendenza di trattative tra le parti – il che evidenzia come le stesse parti non coltivino l'interesse

alla celere definizione del suddetto giudizio - si osserva che l'art. 16 del Regolamento non reca tra le ipotesi di sospensione previste quella della pendenza di un giudizio avente ad oggetto il provvedimento segnalato.

Tale scelta, del resto, si pone in linea con la previsione secondo cui possono essere oggetto di annotazione anche i provvedimenti ancora *sub iudice*, come stabilito dall'art. 8 dello stesso Regolamento, che stabilisce, al punto b), che tale sezione contiene, tra gli altri, "*i provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio*", ciò in applicazione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale originatasi con la pronuncia della Giustizia dell'Unione europea, sezione IV, 19 giugno 2019, C-41/18.

Per questa stessa ragione non si ravvisa la denunciata illegittimità del regolamento, laddove non contempla tale ipotesi di sospensione. La sospensione del procedimento, infatti, sarebbe in contraddizione con un sistema che, invece, contempla espressamente anche l'annotazione di provvedimenti per i quali non si sia concluso il relativo contenzioso, proprio nella logica della tenuta di un sistema informativo il più completo possibile, idoneo a fornire alle stazioni appaltanti ogni informazione utile per la valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico.

7. Quanto al quinto motivo di ricorso, si osserva che la mancata audizione di cui all'art. 15 del Regolamento non inficia in alcun modo l'istruttoria svolta dall'Anac.

7.1. In argomento questa sezione ha già avuto modo di sostenere che "*le garanzie procedurali non possono ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell'azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle pretese partecipative, ma è anche tenuto ad indicare o allegare, specificamente, gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 novembre

2022, n. 9541; *Id.*, Sez. VI, 27 ottobre 2022, n. 9183; *Id.*, Sez. VI, 27 aprile 2020, n. 2676; *Id.*, Sez. VI, 29 febbraio 2019, n. 1405)” (Cons. Stato, Sez. VI, 5 giugno 2023, n. 5455), onere che, nella vicenda in esame, la ricorrente non ha assolto.

7.2. Né può condividersi la prospettata illegittimità della disposizione, nella parte in cui non vincola l’Anac a disporre l’audizione.

Va, infatti, rimarcato che il Regolamento reca in sé diverse disposizioni che sono idonee a garantire l’esplicarsi del contraddittorio procedimentale (si vedano gli artt. 12, 13, 17, laddove è consentito alle parti interloquire con l’amministrazione mediante la trasmissione di documenti e memorie difensive). Per altro verso, la sussistenza di posizioni diametralmente opposte riguardo alla vicenda oggetto di segnalazione caratterizza la quasi totalità dei procedimenti che scaturiscono dalla segnalazione di risoluzioni contrattuali, facendo parte della logica contrappositiva tra parti contrattuali che non hanno proseguito rapporto, instaurando un contenzioso sui reciproci addebiti.

Seguendo la linea interpretativa di parte ricorrente, l’Autorità dovrebbe, nella quasi totalità dei casi che le vengono sottoposti, disporre l’audizione rispetto alle reciproche contestazioni, mentre è già stato sopra chiarito che l’istruttoria debba riguardare, piuttosto, la veridicità del fatto storico oggetto della segnalazione o la sussistenza di elementi di straordinarietà tali da escludere l’utilità della notizia, non potendo, invece, spingersi sino a sindacare le valutazioni giuridiche e fattuali a sostegno della decisione di risolvere il contratto per inadempimento della controparte.

8. In conclusione, il provvedimento impugnato è legittimo e il ricorso deve essere respinto perché infondato.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti delle amministrazioni resistenti nella misura di € 1.500,00 ciascuna, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario

Caterina Lauro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Caterina Lauro

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO